

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012



Decreto n. 2000 del 16 Ottobre 2015

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).

Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappali 376, 377, 378 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99) e restituzione parziale dell'area individuata al Foglio 28, Mappale 374 (ex mappale 99).

- Repertorio n. 0386 del 16/10/2015 -

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna;

Preso atto che decreto del Commissario Delegato n. 171 del 23/11/2012, n. 245 del 21/12/2012 e n. 735 del 05/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Dato Atto che le aree oggetto del presente provvedimento risultano catastalmente intestate alla TECNE S.R.L., con sede in Via Aurelio Saffi 14, 41034 Finale Emilia (MO), C.F. e P. IVA 02818750362;

Rilevato che la Ditta proprietaria non ha dato alcun riscontro, decorso il termine di trenta giorni, alla notifica effettuata per il procedimento di esproprio in oggetto, ovvero ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata;

Considerato che a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta e notificata alla ditta interessata è risultata non concordata e pertanto l'autorità espropriante ha disposto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha conseguentemente proceduto con decreto n. 1623 del 04/12/2013 alla liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o occupazione

temporanea mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione, ed in data 25 settembre 2015 la relazione dei tecnici è stata depositata presso l'Autorità espropriante;

Preso atto che l'indennità definitiva quantificata nella relazione, a conclusione del procedimento di cui al punto che precede, è in procinto di opposizione mediante ricorso avanti la Corte d'Appello competente da parte della Autorità espropriante;

Rilevato che a seguito di frazionamento, l'area oggetto del presente provvedimento, identificata al Catasto terreni del Comune di San Felice sul Panaro (MO) al Foglio 28, mappale 99, è stata suddivisa nei Mappali 374 e 375, mentre, a seguito di ulteriore frazionamento, il mappale 375 è stato suddiviso a sua volta nei mappali 376, 377 e 378;

Considerato che l'area sita in Comune di San Felice sul Panaro (MO) ed identificata catastalmente al Foglio 28, Mappale 376, 377 e 378 è oggetto di esproprio;

Dato atto che quota parte dell'area censita al Catasto Terreni del Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale 374, non è oggetto di esproprio ma di mera occupazione per mq. 2.157, e sarà restituita;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del relativo decreto di esproprio dei beni oggetto del procedimento a favore del Commissario Delegato;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii.;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa.

DECRETA

- 1) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento sono catastalmente individuate nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), al Foglio 28, Mappali 376, 377 e 378 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99);
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia - Romagna in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in L. n. 122/2012, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
 - Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale 376 di m² 58 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99);
 - Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale 377 di m² 52 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99);

- Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale 378 di m² 31.933 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99);
- 3) di disporre la restituzione di quota parte dell'area censita al Catasto Terreni del Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale 374, oggetto di mera occupazione per mq. 2.157;
 - 4) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla TECNE S.R.L., con sede in Via Aurelio Saffi 14, 41034 Finale Emilia (MO), C.F. e P. IVA 02818750362;
 - 5) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2) per la ditta TECNE S.R.L., si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità con il decreto del Commissario Delegato n. 1623 del 04/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per le aree in oggetto, ammonta a € 192.898,86 (diconsi euro centonovantaduemilaottocentonovantotto/86), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;
 - 6) di dare atto che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione, ed in data 25 settembre 2015 la relazione dei tecnici è stata depositata presso l'Autorità espropriante;
 - 7) di dare atto che l'indennità definitiva quantificata nella relazione, a conclusione del procedimento di cui al punto che precede, è in procinto di opposizione mediante ricorso avanti la Corte d'Appello competente da parte della Autorità espropriante;
 - 8) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;
 - 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - 10) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
 - 11) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
 - 12) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e

dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23";

- 13) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 14) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 16) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna li, 16 OTT. 2015

Stefano Bonaccini

